

LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(GU n.17 del 21-1-1976)

Vigente al: 5-2-1976

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.

Art. 2.

Attività professionale

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per la loro particolare complessità, non richiedano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti a industrie agrarie e forestali nonché ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonche' tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attivita' dell'uomo, nonche' la scelta delle misure occorrenti;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rustico che con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonche' le analisi delle relative produzioni;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonche' la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;

u) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

v) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre nei limiti delle competenze dei geometri, nonche' quelle previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facolta' di compiere le suddette attivita' anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica

l'esercizio di ogni altra attivita' professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Art. 3.

Esercizio della libera professione

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I dottori agronomi e i dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

Presso i rispettivi ordini sara' conservato il timbro professionale che verra' consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'ordine.

Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Gli iscritti in un albo provinciale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4.

Obbligo del segreto professionale

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attivita'.

Art. 5.

Vigilanza sull'esercizio della professione

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6.

Incarichi dell'autorita' giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all'attivita' professionale sono affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Art. 7.

Riscossione dei contributi

Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette.

I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i

ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 8.

Personale del consiglio nazionale e degli ordini

Il consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.

Titolo II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 9.

Circostrizioni territoriali

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.

Art. 10.

Composizione del consiglio dell'ordine

Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11.

Cariche del consiglio - Validita' delle sedute

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Per la validita' delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 12.

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13.

Attribuzioni del consiglio

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le

altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Art. 14.

Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Art. 15.

Scioglimento del consiglio

Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16.
Assemblea ordinaria degli iscritti

L'assemblea e' convocata dal presidente.

Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17.
Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo e' convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18.
Assemblea straordinaria

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonche' ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa e' convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

Art. 19.
Assemblea per l'elezione del consiglio

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.

Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potra' disporsi la apertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione.

L'assemblea e' valida in prima convocazione, quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

Il voto e' personale, diretto e segreto.

Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il maggiore per eta'.

Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, avranno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne da' subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia ed al consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 20.
Costituzione di nuovi ordini

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Art. 21.
Fusioni di ordini

Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

Titolo III
CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22.
Ordine nazionale

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

Art. 23.
Consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed e' composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

Art. 24.
Cariche del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio piu' anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Art. 25.
Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 26.
Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- b) coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

- c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
- d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
- e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
- f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
- g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi,
- h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

Art. 27.

Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che puo' essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione e' adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.

La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica.

Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi.

In caso di parita' di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Art. 28.

Incompatibilita'

La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale e' incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine.

In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

Art. 29.

Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al Ministero di grazia e giustizia.

Titolo IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30.

Contenuto dell'albo e suoi effetti

L'albo, distinto in piu' sezioni, riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi e i dottori forestali, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianita' e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.

L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 31.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo

Per essere iscritti nell'albo e' necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di specchiata condotta morale;
- d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- e) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
- f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Art. 32.

Iscrizione - Rigetto della domanda

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata.

Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Art. 33.

Divieto di iscrizione in piu' albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti

Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi.

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

Non e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.

Art. 34.

Cancellazione - Sospensione per morosita'

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35.
Reiscrizione

Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36.
Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Titolo V
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 37.
Responsabilità disciplinare

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38.
Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

Art. 39.
Avvertimento

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 40.
Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o

la dignita' professionale.

La censura e' disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

Art. 41.

Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale: essa e' disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione e' immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non e' soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 42.

Radiazione

La radiazione dall'albo professionale puo' essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43.

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44.

Fatti costituenti reato

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45.

Prescrizione

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

Art. 46.
Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove e' iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.

Se l'incolpato e' membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Art. 47.
Apertura del procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, puo' essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato e' facoltativa.

Art. 48.
Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 49.
Notificazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.
Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio ne da' notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno

rimessi gli atti.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianita' di iscrizione nell'albo.

Art. 52.

Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53.

Reiscrizione dei radiati

Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reinscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reinscritto nell'albo acquista l'anzianita' dalla data della reiscrizione.

Titolo VI

IMPUGNAZIONI

Art. 54.

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55.

Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare piu' grave.

In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56.

Irricevibilita' del ricorso

E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non e' corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso e' dichiarato irricevibile.

Art. 57.

Decisione del ricorso

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.

La decisione e' depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza: e' notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 58.

Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e' svolta l'elezione contestata.

La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante e' integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualita' di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di eta' non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli

interessati.

Il ricorso per Cassazione e' proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Titolo VII

ONORARI, INDENNITA' E SPESE

Art. 59.

Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 60.

Restituzione di atti e documenti

Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facolta' di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

Gia' abilitati all'esercizio professionale

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 62.

Abrogazione di norme anteriori in contrasto

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 63.

Regolamento di esecuzione

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 1976

LEONE

MORO - REALE - MARCORA
VISENTINI

Visto, il Guardasigilli REALE